



Edizione di venerdì 18 settembre 2015

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Voluntary: più tempo!](#)

di Fabrizio Vedana

DICHIARAZIONI

[La rivalutazione delle partecipazioni nell'RT del modello Unico 2015](#)

di Luca Mambrin

CONTENZIOSO

[Inesistente la notifica se la relata non contiene riferimenti all'atto](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Il regime del margine applicato alle operazioni intracomunitarie](#)

di Marco Peirolo

ENTI NON COMMERCIALI

[Possibilità di correggere l'EAS e le richieste del 5% fino al 30.09](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

ISTITUTI DEFLATTIVI

Voluntary: più tempo!

di **Fabrizio Vedana**

Ci sarà tempo almeno fino al 30 ottobre per integrare l'istanza di adesione alla procedura di voluntary disclosure, per completare e trasmettere la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione, per sottoscrivere il mandato con la fiduciaria, per acquisire il *waiver* dalla banca estera e per adempiere gli obblighi antiriciclaggio.

Sono questi i **positivi effetti** che porta con sé il provvedimento n. 2015/116808 a firma del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre, alla luce anche dei successivi chiarimenti contenuti nel comunicato stampa del 15 settembre scorso.

Il mese di tempo in più concesso dall'Amministrazione rappresenta una vera e propria boccata d'ossigeno per il mondo professionale, e non solo, alle prese con numerose richieste di adesione alla voluntary pervenute soltanto poche settimane fa, all'indomani degli importanti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con le varie circolari di luglio e agosto e soprattutto in seguito all'entrata in vigore, il 2 settembre scorso, delle norme contenute nel decreto legislativo 128/2015 con riferimento alla ben nota questione del **raddoppio dei termini di accertamento in presenza di un reato fiscale**, spesso (ma non sempre) configurabile con l'adesione alla procedura di voluntary disclosure.

Se chiaro risulta ora che ci sarà tempo fino al 30 ottobre 2015 sia per presentare la **relazione di accompagnamento** che la **relativa documentazione a supporto**, per tale intendendosi, per esempio, l'attestazione rilasciata dalla fiduciaria italiana di avvenuto trasferimento giuridico dei beni alla stessa utile sia ai fini dello svolgimento delle attività di sostituto d'imposta sia ai fini dell'abbattimento nella misura massima delle sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW (riduzione operante anche per gli immobili), oppure l'ottenimento dalla banca estera del *waiver* necessario per consentire all'amministrazione fiscale di poter avere informazioni e dati sulle attività finanziarie emerse, **resta invece da chiarire in che termini l'istanza potrà essere integrata**.

Tra gli operatori sta, infatti, evidenziandosi una lettura del comunicato che porterebbe a ritenere possibile il rinvio sino al 30 ottobre dell'indicazione, per esempio, sulla scelta di rimpatriare o meno le attività estere o, addirittura, la corretta indicazione dei valori oggetto della voluntary. Tale lettura tiene conto delle **motivazioni sottostanti** alla citata proroga, ovverosia dare più tempo per aderire alla procedura in ragione del fatto che soltanto il 2 settembre sono entrate in vigore nuove disposizioni di legge; parrebbe ragionevole, sempre che il sistema informatico Entratel lo consenta, procrastinare l'indicazione di determinate informazioni la cui fornitura richiede almeno qualche settimana.

Come si ricorderà, il provvedimento del 14 settembre aveva prospettato un'interpretazione assai rigorosa dell'art. 2 comma 4 D.Lgs. 128/2015, stabilendo che, per poter godere delle coperture penali anche per gli anni non più accertabili (ma non ancora penalmente prescritti), il contribuente avrebbe dovuto indicare nella relazione di autodenuncia tutti gli imponibili generati e tutte le attività svolte anche per quegli anni. Proprio per consentire quest'analitica ricostruzione, l'Ufficio concedeva a coloro che avevano già presentato l'istanza di adesione **ulteriori 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della nota**, per integrarla con i dati richiesti.

Il tenore del provvedimento, da subito avvertito dai professionisti come un ulteriore elemento di rallentamento della procedura, è stato però immediatamente attenuato con il già citato comunicato stampa pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il giorno successivo (15 settembre 2015) con il quale, dopo aver precisato che l'indicazione delle attività e degli imponibili anche per gli anni non più accertabili non sia da intendersi come obbligo ma come mera facoltà del contribuente, onde consentirgli di godere dell'estensione delle coperture penali anche per gli anni 2008 e 2009, ha anche sottolineato che tale facoltà *“può essere facilmente assolta anche attraverso la produzione di documenti attestanti la situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi di imposta coinvolti e comunque non anteriori al 2008”*.

DICHIARAZIONI

La rivalutazione delle partecipazioni nell'RT del modello Unico 2015

di Luca Mambrin

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 2 del D.L. 282/2002 è stata data l'opportunità ai contribuenti, **persone fisiche, società semplici, associazioni professionali e enti non commerciali** che detengono, non in regime d'impresa, a titolo di proprietà o di usufrutto, partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati alla data del **1 gennaio 2014, di rideterminarne il valore mediante il versamento di un'imposta sostitutiva**.

Posta l'imminente scadenza per la presentazione delle dichiarazioni, vale la pena ricordare le modalità di compilazione del riquadro dell'Unico PF dedicato all'indicazione dei dati relativi alla **rideterminazione del valore delle partecipazioni**, ossia la **sezione VII del quadro RT**.

Ai fini del perfezionamento della rivalutazione era necessario:

- **possedere le partecipazioni a titolo di proprietà o usufrutto alla data del 1 gennaio 2014;**
- **redigere ed asseverare una perizia di stima;**
- **versare, entro il 30 giugno 2014, l'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore della partecipazione risultante dalla perizia una specifica aliquota.

L'operazione così perfezionata consente di attribuire rilevanza fiscale **al valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza** ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), Tuir nel caso di successiva cessione della partecipazione rivalutata.

Per quanto riguarda la determinazione dell'**imposta sostitutiva**, l'importo da versare dipendeva dalla tipologia di partecipazione detenuta:

- nel caso di **partecipazione non qualificata**, ovverosia se rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% in caso di partecipazioni in società quotate) del capitale o patrimonio sociale, **l'aliquota dell'imposta sostitutiva era fissata al 2%**;
- nel caso **partecipazione qualificata**, ovvero se rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% in caso di partecipazioni in società quotate) del

capitale o patrimonio sociale, **l'aliquota dell'imposta sostitutiva era fissata al 4%**;

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva doveva essere effettuato entro il **30 giugno 2014** in **un'unica soluzione** oppure poteva essere **rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo**, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del **3%** annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

Nel caso poi di partecipazioni già precedentemente rivalutate si prevede che:

- i soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possedute alla data del 1 gennaio 2014 possono **scomputare** dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni seppure non abbiano già presentato istanza di rimborso.
- in caso di **versamento rateale** la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Nel caso poi di **versamento cumulativo** dell'imposta sostitutiva con riferimento a **più partecipazioni**, quote o diritti deve essere distintamente indicato il **valore della singola partecipazione**, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Quadro RT

SEZIONE VII	Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105 ¹ ,00	² 3	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ ,00	⁷ ,00
	RT106 ¹ ,00						

Nella **sezione VII del quadro RT del modello Unico PF 2015** vanno indicati i dati relativi alle rivalutazioni effettuate **nell'anno 2014**, con l'indicazione:

- nella **colonna 1**, del **valore rivalutato** risultante dalla **perizia giurata di stima**;
- nella **colonna 2**, dell'**aliquota**:
 - **4% per le partecipazioni qualificate**;
 - **2% per le partecipazioni non qualificate**.
- nella **colonna 3** dell'**imposta sostitutiva dovuta**;
- nella **colonna 4**, dell'**imposta eventualmente già versata** in occasione di precedenti procedure di **rideterminazione** effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella **colonna 5**, della differenza tra colonna 3 colonna 4, ovverosia **l'imposta da versare**;

- nella **colonna 6**, del flag **se l'importo dell'imposta sostitutiva è stato rateizzato**;
- nella **colonna 7, del flag** se l'importo dell'imposta sostitutiva indicata in colonna 5 è parte di un versamento cumulativo.

Nel caso di **omessa** indicazione del quadro RT del modello Unico dei dati relativi alla rivalutazione delle partecipazioni l'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 35/E/2004** ha chiarito che tale omissione non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che rimane pertanto valida, essendo la stessa perfezionata con il versamento dell'intero importo o della prima rata, ma costituisce una **violazione formale** punita con una sanzione da euro 258 ad euro 2.065 ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.

Attenzione infine alle novità introdotte nella Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) che ha ulteriormente **riaperto i termini** per effettuare tali rivalutazioni per beni posseduti alla data del **1 gennaio 2015**, con redazione della perizia giurata di stima e versamento dell'imposta sostitutiva (con aumento delle relative aliquote – 4% per le partecipazioni non qualificate e 8% per terreni e le partecipazioni qualificate) che doveva essere effettuato entro il **30 giugno 2015**; tali novità si rifletteranno nella compilazione della dichiarazione relativa all'anno 2015, quindi nel modello Unico 2016.

CONTENZIOSO

Inesistente la notifica se la relata non contiene riferimenti all'atto di Luigi Ferrajoli

La Cassazione con la **sentenza n. 15423/2015** si è espressa nuovamente in tema di **validità della notifica** nel caso in cui vi siano gravi irregolarità e carenze nella **predisposizione della relata**.

Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova avverso l'avviso con il quale l'Agenzia delle Entrate, a seguito di **processo verbale di constatazione**, aveva accertato nei suoi confronti, ai fini IRPEF, ILOR, SSN e IVA del 1996, redditi non dichiarati.

La CTP aveva accolto il ricorso e l'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza di primo grado avanti la Commissione Tributaria Regionale Liguria; il difensore del contribuente, **costituitosi tardivamente solo in seguito alla comunicazione dell'avviso di udienza di trattazione**, resisteva eccependo **l'irregolarità della notifica dell'atto di appello**.

La Commissione Tributaria Regionale, rilevato che la parte appellata non si era potuta costituire nei termini in quanto il suo difensore aveva avuto conoscenza dell'atto di appello solamente **a seguito della notifica dell'avviso di udienza di trattazione** (in esito al quale aveva pertanto depositato controdeduzioni), dichiarava l'inammissibilità del gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate per **"inesistenza della notifica dell'atto di appello"**.

In particolare, veniva precisato che nell'atto di appello era stato indicato come allegato una **"ricevuta di spedizione dell'appello"** (peraltro non rinvenuta in atti), e, in secondo luogo, che risultava **"pinzato"**, oltre l'ultima pagina dell'atto di appello, un **foglio separato di "relata di notifica"**, con la quale il messo speciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova aveva dichiarato di avere notificato **"il presente atto"** **"mediante consegna al sig. S. R.R., in qualità di persona addetta all'Ufficio"**; ciò posto, la Commissione ha ritenuto che non era possibile in alcun modo **collegare siffatta "relata di notifica" né all'atto di appello** (nel quale peraltro era stato affermato che la notifica era avvenuta a mezzo posta) **né soprattutto alla persona destinataria dell'atto di impugnazione**.

Avverso detta sentenza l'Agenzia proponeva ricorso per Cassazione eccependo, con il primo motivo, che **l'art.148 c.p.c.** non prescrive nella relata di notifica l'**indicazione del destinatario dell'atto**, ben potendo quest'ultimo essere individuato dall'esame del medesimo. Dunque, l'incompletezza della relata di notifica non poteva costituire **motivo di nullità insanabile**, dovendo il Giudice portare il suo esame sul contenuto dell'atto notificato, al fine di verificare se dal contesto di quest'ultimo fosse desumibile con la necessaria certezza il destinatario della

notificazione.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto che era **onere del destinatario** provare la non conformità dell'atto ricevuto rispetto a quello depositato in giudizio.

La Suprema Corte **ha tuttavia rigettato il ricorso** proposto dall'Agenzia osservando, sotto il primo profilo, che il ricorrente si è limitato ad invocare, in tema di relata di notifica, principi concernenti l'individuazione del destinatario della stessa, senza tuttavia censurare la complessiva ricostruzione in fatto operata dalla CTR, inequivocabilmente conclusa nel senso della **mancanza**, nel caso di specie, **di collegamento testuale certo non solo tra la relata ed il destinatario dell'atto di impugnazione in oggetto ma anche tra la relata e lo specifico atto di appello in questione**.

La Cassazione ha altresì ritenuto comunque infondato il secondo motivo, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, al fine della validità della notificazione di uno specifico atto non è sufficiente **accertare genericamente che un atto qualsiasi è stato notificato** (circostanza di per sé assolutamente non significativa, neanche sotto l'aspetto presuntivo), essendo invece **necessario accettare che la relata sia riferibile a quel determinato atto** (nella fattispecie in esame, all'atto di appello depositato presso la cancelleria della CTR).

Nel caso di specie, essendo la relata dell'agente notificatore (messo speciale dell'Agenzia delle Entrate) contenuta in un **foglio separato dal documento notificando** e senza alcuna rilevante congiunzione con quest'ultimo (non potendo infatti ritenersi tale la rinvenuta **materiale "spillatura"**, che ben può essere effettuata successivamente e da terze persone), **è necessario procedere al riscontro della riferibilità della relata al documento notificando**.

Secondo la Cassazione, la CTR ha operato siffatto riscontro e, in esito, ha motivatamente ritenuto non provata detta riferibilità, valorizzando al proposito anche la significativa circostanza che nell'atto di appello in questione la notifica si indicava come **effettuata tramite spedizione a mezzo del servizio postale** e non quindi attraverso mezzo speciale.

IVA

Il regime del margine applicato alle operazioni intracomunitarie

di Marco Peirolo

Ai beni usati, nonché agli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, si applica un regime IVA speciale, disciplinato dagli artt. 36 e ss. del D.L. n. 41/1995, la cui finalità è quella di evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che, dopo l'uscita dal circuito commerciale, vengono ceduti ad un soggetto passivo per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione in relazione al prezzo di vendita da quest'ultimo praticato.

Con il regime speciale, è assoggettato a IVA il solo utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè la differenza (cd. "margine") fra il prezzo di vendita e quello di acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.

Nell'ambito dei rapporti intracomunitari, l'art. 37, comma 2, del D.L. n. 41/1995 stabilisce che alle operazioni effettuate con l'applicazione del regime del margine non si applica il principio basato sull'imponibilità nel Paese di destinazione previsto per gli scambi intracomunitari di beni, trattandosi di **operazioni assoggettate ad imposta nel Paese di origine**.

Il cedente italiano, pertanto, applicherà l'IVA a **prescindere dallo status del cessionario comunitario** (soggetto IVA o "privato consumatore"). In particolare, come precisato dalla C.M. 22 giugno 1995, n. 177/E (§ 5), le cessioni in esame, ove effettuate nei confronti di **soggetti privati residenti in altro Stato membro**, restano in ogni caso soggette alla disciplina del margine in quanto non sono applicabili né le disposizioni riguardanti il regime delle cessioni intracomunitarie, di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993, né quelle previste per le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili di cui all'art. 40, comma 3, dello stesso D.L. n. 331/1993.

Nell'ipotesi in cui il cedente non applichi il regime speciale per effetto dell'**opzione** esercitata ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.L. n. 41/1995, i beni usati, nonché gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, ceduti a clienti di altri Stati membri sono **assoggettati alla disciplina prevista per gli scambi intracomunitari**, vale a dire alla non imponibilità di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993, sempreché il cessionario sia un soggetto passivo IVA.

In coerenza con la disciplina esposta, l'art. 37, comma 2, del D.L. n. 41/1995 dispone che alle cessioni di beni soggette al regime del margine **non si applica neppure la disposizione di cui all'art. 58 del D.L. n. 331/1993**, che prevede la non imponibilità delle cessioni interne, nella specie tra due operatori nazionali, con trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro, a destinazione del cliente del cessionario italiano.

Le cessioni effettuate con l'applicazione del regime del margine, non avendo natura intracomunitaria, **non generano plafond** e non sono rilevanti ai fini dell'acquisizione dello *status* di esportatore abituale. Del resto, l'art. 37, comma 1, del D.L. n. 41/1995 prevede che il margine, vale a dire la differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, è **non imponibile** soltanto per le cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972) e per quelle ad esse equiparate (di cui agli artt. 8-bis, 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972) o che implichino comunque il consumo dei beni al di fuori dell'Unione europea, come per quelle contemplate dall'art. 38-quater del decreto IVA.

Le cessioni in regime speciale, tuttavia, se effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA di altri Stati membri, devono essere dichiarate, **ai soli fini statistici**, nel **modello INTRA 1-bis** (C.M. n. 177/E/1995, § 5).

In base al richiamato secondo comma dell'art. 37 del D.L. n. 41/1995, le considerazioni esposte in merito alle cessioni intracomunitarie si applicano, *mutatis mutandis*, agli acquisti intracomunitari effettuati dal cessionario italiano.

Di conseguenza, gli acquisti di beni da parte di operatori economici nazionali, per i quali l'imposta sia stata applicata in altro Stato membro con il regime del margine, **non assumono natura intracomunitaria**, ex art. 38 del D.L. n. 331/1993, ancorché i beni siano trasportati o spediti nel territorio dello Stato. Si tratta di una previsione che risponde allo scopo, che caratterizza – più in generale – il regime speciale, di evitare la doppia imposizione sui beni usati, il cui acquisto – da parte del rivenditore – avviene sulla base di un prezzo già comprensivo di IVA, la quale non può essere detratta in quanto non autonomamente evidenziata in fattura.

Per contro, nell'ipotesi in cui il cedente comunitario **opti per l'applicazione del regime ordinario**, gli acquisti posti in essere dal cessionario italiano, soggetto passivo d'imposta, diventano imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 331/1993, in base, cioè, al principio di destinazione previsto per gli scambi intracomunitari di beni.

Come per le cessioni, anche per gli acquisti di beni assoggettati al regime del margine nel Paese membro del cedente, il cessionario italiano, soggetto passivo IVA, deve presentare, **ai soli fini statistici**, il **modello INTRA 2-bis** (C.M. n. 177/E/1995, § 5).

ENTI NON COMMERCIALI

Possibilità di correggere l'EAS e le richieste del 5% fino al 30.09

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Prova d'appello per le **violazioni degli adempimenti** connessi alla presentazione del **modello EAS** e alla richiesta di iscrizione nelle liste dei beneficiari del **5 per mille 2015**.

Entro il **30 settembre** prossimo le associazioni e tutti i soggetti interessati che non hanno trasmesso nei termini all'Agenzia delle Entrate la comunicazione prevista dall'art. 30 del D.L. n. 185/2008 (cosiddetto modello EAS) possono rimediare, effettuando l'adempimento omesso e versando, contestualmente, la sanzione di 258 euro con il modello F24 (utilizzando il codice tributo 8114 nella sezione Erario). Questo importo non è compensabile con eventuali altri crediti.

Come si ricorderà, secondo quanto prevede il comma 3 del provvedimento 2 settembre 2009, di attuazione dell'art. 30 del D.L. n. 185/2008, il modello EAS deve essere trasmesso entro **60 gg. dalla costituzione** dell'associazione pena la perdita della possibilità di fruire dei benefici fiscali previsti per le associazioni. Il modello deve inoltre essere presentato per comunicare **variazioni** dei dati segnalati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

Nel caso in cui la comunicazione non sia stata presentata nei termini è possibile, come visto, avvalersi della **remissione in bonis** disposta dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012 a condizione che il soggetto interessato:

1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
2. effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (leggasi: la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione);
3. versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la **tempistica** della remissione *in bonis* nella ris. n. 110/E del 12 dicembre 2012, dove è stato precisato che nelle ipotesi in cui il 60° giorno dalla data di costituzione dell'ente coincida con il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero cada in data successiva, la presentazione del modello EAS mediante remissione *in bonis* potrà avvenire entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Ad esempio, quindi, per un ente costituito il 1° agosto 2015, per il quale il termine di trasmissione del modello EAS è scaduto il 30 settembre 2015 la remissione *in bonis* potrà essere effettuata entro il 30 settembre 2016.

Per un ente costituito il 1° luglio 2015, invece, la scadenza “naturale” per la trasmissione del modello EAS era il 30 agosto 2015 e il termine per la remissione *in bonis* rimane quindi quello del prossimo 30 settembre 2015.

La stessa risoluzione ha precisato che gli enti che abbiano effettuato la trasmissione del modello EAS in **ritardo**, per usufruire della sanatoria non sono tenuti a presentare nuovamente la comunicazione ma semplicemente a pagare la sanzione prevista.

In ogni caso, scaduto questo termine, **non è più possibile sanare** l'inadempimento, non essendo previsto, per questo tipo di comunicazione, il ravvedimento operoso. Non sono mai state ufficialmente chiarite dall'Agenzia delle Entrate le conseguenze derivanti dalla presentazione di un modello EAS inizialmente omesso oltre i termini previsti per la remissione *in bonis*. In questa circostanza, si ritiene tuttavia lecito ipotizzare che la disposizione prevista dall'art. 30 del D.L. n. 185/2008 – cioè l'impossibilità di applicare le agevolazioni fiscali – valga solo per il periodo precedente la presentazione della comunicazione.

La scadenza del 30 settembre riguarda poi anche tutta la platea di soggetti interessati all'applicazione delle **disposizioni relative al 5 per mille 2015**. Si tratta di coloro (enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche) che, entro i termini previsti, dovevano trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'iscrizione nelle liste dei possibili beneficiari del contributo (entro il 7 maggio scorso) e confermare la richiesta attraverso una raccomandata (entro il 30 giugno), attestante la sussistenza dei requisiti, a cui doveva essere allegata una copia non scaduta di un documento d'identità del legale rappresentante.

Lo scorso 25 maggio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti iscritti tra i potenziali destinatari del contributo del 5 per mille e l'elenco di coloro per i quali l'iscrizione è risultata tardiva. Questi ultimi, insieme a tutti coloro che hanno dimenticato di trasmettere l'autocertificazione di sussistenza dei requisiti o che hanno commesso errori nella trasmissione della stessa (ad esempio perché priva della copia del documento d'identità valido del Presidente) possono **regolarizzare le omissioni** effettuando l'adempimento omesso o irregolare e versando contestualmente la sopra citata sanzione di 258 euro (in questo caso il codice tributo è 8115).

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

I mari di Trieste



Federica Manzon

Bompiani

Prezzo – 17

Pagine – 128

Trieste è il suo mare. Un mare diverso da qualsiasi altro, che da subito cambia nome e diventa più familiarmente “bagno”, a indicarne una prossimità domestica: molteplice e paradossale. Al bagno ci si va non solo a prendere il sole, ma a chiacchierare, correre, litigare, lasciare giuramenti, con la pelle cosparsa di olio o con la sciarpa in pile tirata fino sopra il naso. Fin dall’infanzia si assorbe “questa familiarità con il mare, con il sentimento della sua necessità; quel senso delle grandi estati e della loro apertura. Un’apertura che non è solo fisica, ma anche culturale e umana”. Ogni bagno a Trieste è rigorosamente diverso dall’altro. Ognuno sa riconoscere il proprio a istinto, così come ogni scrittore sa raccontarlo: La Diga di Claudio Grisancich e Gillo Dorfles, gli scogli di Barcola nei ricordi d’infanzia di Claudio Magris, Mauro Covacich e Boris Pahor, l’ambigua e seducente Costa dei Barbari di Mary Barbara Tolusso, il Bagno Militare di Pietro Spirito, il bagno Sticco visitato da Veit Heinichen, il popolare Pedocin di Pino Roveredo, fino al leggendario bagno Ausonia raccontato da Alessandro Mezzena Lona. A Trieste il mare non si può sfuggire, e il mito asburgico si frantuma e si ricomponе nella promessa di una felicità sempre rimandata e mai smentita, sospesa tra la malinconia che prende a guardare il mare dai Campi Elisi la sera e la nostalgia fugace per la risata di un ragazzino che chiama il tuffo, bomba americana. Nei bagni Trieste splende delle sue contraddizioni, quelle stesse che tormentano i suoi migliori scrittori: l’anima vispa e licenziosa che si aggira per le strade, il tempo immobile e la Bora che può far uscire matti, la noncuranza leggera delle abitudini, la sua iride blu marino.

L'ultima notte del Rais



Yasmina Khadra


Sellerio

Prezzo – 15

Pagine – 168

Il colonnello Gheddafi trascorre nel tormento le sue ultime ore. Abbandonato da tutti, assalito dai dubbi, si è reso conto troppo tardi della devastazione in cui versa il suo paese, e adesso la solitudine lo costringe a guardarsi dentro e a ripercorrere nella memoria la propria vita. La megalomania l'ha spinto a credere di poter incarnare la sua stessa nazione, convinto che da sovrano assoluto potesse regnare liberamente. Narcisista ed esuberante, esaltato dalla sua lotta salvifica, il «più umile dei Signori» ha infierito sul popolo per servirlo al meglio, eliminando i calunniatori e sfidando senza ritegno i potenti della terra. Ma cosa resta della sua follia ora che la sua stessa gente, dopo averlo acclamato e osannato, si prepara a linciarlo? L'ultima notte del Rais immagina e racconta il volto di un uomo nato sotto il segno dell'ingiustizia, che sogna un riscatto individuale e collettivo. Nelle ore fatali del declino, il Rais torna all'infanzia, ripensa ai primi amori, alla ribellione e all'irrequietezza che sempre lo hanno segnato. Rivede i momenti in cui ha avuto fede in sé e nella sua nazione e ha cercato di sollevarla dalla povertà, dallo sfruttamento, per creare un grande paese e un grande popolo. Fin quando l'immensità di quella visione, e di quel potere, si è trasformata in terrore e autoritarismo. Con una lingua brillante, autentica trasposizione letteraria del personaggio storico e del suo mistero, il romanzo scruta l'irriducibile rivoluzionario e il sognatore sanguinario, prigioniero delle sue azioni e delle sue angosce, di eccessi e ossessioni. Raccontando in prima persona la vita del Rais, Yasmina Khadra inventa un'illusione e coinvolge il lettore per delineare il ritratto di un personaggio di grande complessità, crudele e fragile al medesimo tempo di fronte al crollo di un mondo, reale e immaginario, di cui è stato autore e principale attore. Un dio in terra che di colpo si è scoperto uomo.

Un anno con Salinger



Joanna Rakoff

Neri Pozza


Prezzo - 17

Pagine - 288

Gonna e maglioncino da ragazza perbene, stile Sylvia Plath allo Smith College, ogni mattina Joanna Rakoff si reca sulla Quarantanovesima ed entra nel palazzo stretto e anonimo in cui ha sede l'agenzia letteraria dove lavora. Un'agenzia antica, prestigiosissima, probabilmente la più antica tra quelle ancora in attività nella metà degli anni Novanta a New York. Lì sta seduta tutto il giorno, con le gambe accavallate su una poltroncina girevole a rispondere agli ordini del suo capo, la «direttrice» dalle dita lunghe, snelle, bianche che si accende una sigaretta dietro l'altra con un'enfasi degna di Lauren Bacall. Ogni frase, ogni gesto e commento della direttrice, e di Olivia, Max e Lucy – gli agenti, un distillato del fascino démodé dell'Agenzia con le loro presentazioni al KGB Bar, e la loro vita fatta di una sequenza infinita di feste – le rammentano che l'agenzia non è solo un'azienda, ma uno stile di vita, una cultura, una comunità, una casa. Qualcosa di più simile a una società segreta o a una religione, con dei rituali ben definiti e delle divinità da adorare: Fitzgerald, una sorta di semidio; Dylan Thomas, Faulkner, Langston Hughes e Agatha Christie, divinità minori e, alla guida del pantheon, la più pura, assoluta divinità, lo Scrittore rappresentato da sempre dall'agenzia: Jerry, alias J.D. Salinger. Avvezza già all'era digitale dei Macintosh nella New York della metà degli anni Novanta, Joanna viene spedita davanti a un dittafono, un aggeggio degli anni Cinquanta deliziosamente arcaico e, insieme, sinistramente futuribile, e poi di fronte a una macchina da scrivere, a battere lettere sulla carta intestata dell'Agenzia – cento grammi, giallastra, di un formato più piccolo del normale –, lettere indirizzate ai fan dell'autore del Giovane Holden, che contengono un testo standard: «Come forse saprà, il signor Salinger non desidera ricevere posta dai lettori, quindi non possiamo inoltrargli il suo cortese messaggio...» I destinatari rappresentano la vasta costellazione degli holdeniani: pazzi che sproloquiano del giovane Caulfield in pagine scarabocchiate a matita; studentesse che dichiara no il loro amore per l'eroe salingeriano; adolescenti spossati dalla tirannia del mondo materiale. Può, però, una luminosa ragazza con ambizioni poetiche fare semplicemente da «buttafuori editoriale»? Di

nascosto dalla direttrice, Joanna decide di dedicarsi anima e corpo alla posta del cuore di Jerry, parlando in prima persona e firmandosi con il nome e cognome dell'autore. Finché, in «un pomeriggio ventoso di novembre, un uomo alto e magro» fa il suo ingresso in agenzia: Jerry, alias J.D. Salinger in persona. Vera storia dell'anno trascorso da Joanna Rakoff nell'agenzia dell'autore del Giovane Holden, Un anno con Salinger illumina il mondo scomparso dell'editoria newyorchese e costituisce, insieme, una brillante dichiarazione d'amore per la letteratura.

Leggende del deserto americano



Alex Shoumatoff

Einaudi

Prezzo – 26

Pagine – 610

Dai miti di fondazione dei nativi, alle leggendarie figure del Far West. Dalle instancabili corse del road runner (il Bip Bip di Willy il Coyote), alla piccantezza mozzafiato dei jalapeños e dei piquín usati dagli indiani per tenere lontani gli spiriti maligni. Dal sogno del coast to coast, alla scoperta della cruenta realtà della coltivazione e del traffico di papaveri e marijuana. Un viaggio appassionante per riportare alla luce gli innumerevoli segreti di una terra primordiale, aspra e selvaggia. Un affresco sfaccettato, di volta in volta violento, commovente e umano, per raccontare un territorio ben delimitato dalla geografia ma, soprattutto, un luogo dell'immaginario dove più che in qualsiasi altro la terra assomiglia all'oceano.

Apparentemente semplice



Leopoldo Gasbarro e Niko Romito

Sperling & Kupfer

Prezzo – 17,90

Pagine – 252

La scomparsa improvvisa del padre e una trattoria a Rivisondoli, fra i monti dell'Abruzzo, da portare avanti. Almeno per la stagione invernale, si era detto Niko Romito, che fino a quel giorno al massimo si era preparato mozzarella e ketchup. E invece scopre così, per caso, il fascino della cucina: a cinque esami dalla laurea abbandona Economia e una vita spensierata a Roma per rimettersi a studiare. Prima qualche corso – correndo di notte su e giù per l'Italia per incastrarlo nei giorni di chiusura del locale – poi tante, tante prove ai fornelli nel tentativo di trovare il perfetto equilibrio dei sapori in piatti apparentemente semplici, ma in realtà frutto di un raffinato incontro fra materia prima, tradizione e innovazione. Una ricerca meticolosa, ostinata, difficile, spesso segnata da problemi economici, ma che gli ha insegnato che i sogni, quelli veri, non conoscono crisi. Oggi, a distanza di quindici anni, il «ragazzino delle montagne» ha sovertito tutte le regole: il suo Reale, gestito con la sorella Cristiana, ha ottenuto tre stelle Michelin in pochissimo tempo, e lui, autodidatta, ha fondato una prestigiosa scuola di alta formazione per cuochi. In questo libro, Niko Romito racconta la passione e la filosofia che animano la sua sperimentazione in cucina, la sua personalissima cultura del gusto, i tanti sacrifici, le intuizioni e le cadute che lo hanno portato a compiere un'impresa che sembrava impossibile: raggiungere i vertici della gastronomia mondiale mantenendo le radici saldamente legate alla sua terra.